

## **C7869 - VEOLIA SERVIZI AMBIENTALI/ENERGONUT**

*Provvedimento n. 15804*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 agosto 2006

SENTITO il Relatore Consigliere Antonio Catricalà;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione di Veolia Servizi Ambientali S.p.A., pervenuta in data 18 luglio 2006;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LE PARTI**

Veolia Servizi Ambientali S.p.A. (di seguito Veolia) è una società appartenente al gruppo Veolia, il cui capitale è detenuto per l'1% da Compagnie Européenne de Proprété et Hygiène S.A., holding di partecipazioni controllata da Veolia Proprété S.A. (di seguito Veolia Proprété), e per il 99% direttamente da quest'ultima. Tale società è a sua volta controllata da Veolia Environment S.A., società di diritto francese a capitale diffuso, *leader* mondiale nei settori dell'energia, dell'acqua, dei rifiuti e dei trasporti.

Veolia opera, direttamente e indirettamente, nei settori del trasporto, raccolta e trattamento di rifiuti di qualunque tipo, compreso lo smaltimento di rifiuti industriali, nonché la costruzione e gestione di discariche, forni inceneritori, installazione di trattamenti per i rifiuti, compresi quelli utilizzabili per produrre energia e lo svolgimento di attività di consulenza, assistenza, sviluppo e partecipazione ad appalti pubblici nei settori sopra indicati. Tramite la società Tecnoborgo S.p.A., di cui Veolia attualmente detiene il 49% del capitale, quest'ultima opera nella progettazione, costruzione, finanziamento e gestione della termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani e speciali a servizio del bacino della provincia di Piacenza.

Nel 2005, il fatturato consolidato realizzato a livello mondiale dal gruppo Veolia è stato di circa 25.244 milioni di euro, di cui circa 19.711 milioni di euro in Europa e 704 milioni di euro in Italia.

Energonut S.r.l. (di seguito Energonut) è una società interamente controllata da CNIM S.A. Construction Industrielles de la Méditerranée (di seguito CNIM), società di diritto francese attiva nel settore della costruzione di impianti per il trattamento dei rifiuti, sistemi di difesa e meccanica e, soprattutto, *leader* nella costruzione chiavi in mano di impianti di termovalorizzazione. Energonut è attiva nella realizzazione di nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno, in particolare nel campo della produzione, anche in cogenerazione, e nel vettoriamento di energia elettrica mediante utilizzo di fonti rinnovabili, soprattutto biomasse e rifiuti.

Nel 2005, il fatturato realizzato da Energonut è stato pari a circa 8.698.000 euro, interamente realizzati in Italia.

### **II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione consiste nell'acquisizione da parte di Veolia del 60% del capitale sociale di Energonut, il cui restante 40% continuerà ad essere detenuto da CNIM<sup>1</sup>. Il contratto preliminare prevede un patto di non concorrenza della durata di cinque anni dalla consegna delle opere, in forza del quale il venditore non potrà svolgere, direttamente o indirettamente, a qualunque titolo e forma, attività in concorrenza con quelle di Energonut, legate alla ricostruzione della centrale termoelettrica di Pozzilli (Isernia), in un raggio di 150 km.

L'operazione rientra in un progetto di collaborazione più ampio fra Veolia Proprété e CNIM che consentirà a Veolia di ampliare la propria presenza nella gestione dei rifiuti e nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e riguarda la ricostruzione di una nuova centrale termoelettrica sul sito di Pozzilli (IS).

### **III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1 della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 432 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza descritto in precedenza costituisce una restrizione accessoria all'operazione in quanto appare strettamente funzionale alla salvaguardia del valore della società acquisita, limitatamente ad una durata non

---

<sup>1</sup> [Il Patto parasociale vieta al venditore di alienare la propria partecipazione per un periodo di tre anni dalla presa in consegna dei lavori. Successivamente a tale termine, la partecipazione può essere alienata secondo le regole relative a opzioni di acquisto e vendita ugualmente previste dal Patto parasociale.]

eccedente il periodo di due anni decorrenti dalla data individuata nel contratto preliminare e al territorio - se inferiore al raggio di 150 km dal sito di Pozzilli ivi indicato - nel quale il venditore offriva i propri servizi prima dell'operazione. Al riguardo, occorre osservare, infatti, che una durata del patto di non concorrenza superiore a quella di due anni e una più ampia portata geografica dello stesso appaiono eccedere l'esigenza di garantire all'acquirente il trasferimento dell'effettivo valore dell'acquisizione<sup>2</sup>.

#### **IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE**

##### ***I mercati rilevanti***

L'operazione di concentrazione interessa le attività di gestione dei rifiuti, in particolare dei rifiuti speciali, e della generazione e approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica.

##### ***Il mercato della gestione dei rifiuti speciali***

Il settore della gestione dei rifiuti, in cui sono attive imprese pubbliche e private, comprende le attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti<sup>3</sup>. In tale ambito, per la tipologia dei rifiuti e la titolarità degli stessi, si possono individuare mercati distinti per le attività di gestione dei rifiuti urbani e per quelle inerenti la gestione dei rifiuti speciali. L'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 22/97 classifica i rifiuti secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali. I rifiuti urbani sono costituiti da: a) rifiuti urbani domestici; b) rifiuti non pericolosi, assimilabili ai rifiuti urbani per quantità e qualità; c) rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade; d) rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti su strade o aree pubbliche o su strade o aree private soggette ad uso pubblico, su spiagge marittime e lacuali e rive dei corsi d'acqua; e) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi; f) rifiuti derivanti da attività cimiteriali. I rifiuti speciali derivano da attività agricole e agro-pastorali, da demolizioni, costruzioni e scavi, da lavorazioni artigianali e industriali, da attività commerciali, di servizio e sanitarie, e da macchinari, apparecchiature deteriorate, veicoli e loro parti.

L'impianto di Pozzilli è destinato all'incenerimento dei rifiuti speciali di categoria CDR (Combustibile Derivato da Rifiuti), ai sensi del DM 5 febbraio 1998, prodotti da soggetti pubblici e privati. Pertanto, ai fini della presente operazione, l'attività di gestione dei rifiuti speciali individua un mercato distinto.

A differenza del mercato della gestione dei rifiuti urbani, nel quale la titolarità dei rifiuti rimane, durante l'intero ciclo industriale, all'Ente locale in cui i rifiuti sono stati prodotti, nel mercato della gestione dei rifiuti speciali la titolarità dei rifiuti è del soggetto cui è riferibile l'attività che li ha prodotti e viene trasferita all'impresa che li prende in consegna. In base alla disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 22/97, la gestione dei rifiuti speciali risulta non riservata ai Comuni, bensì vincolata, oltre che evidentemente al rispetto delle concorrenti norme di ordine pubblico, al rilascio dei soli provvedimenti autorizzatori da parte delle regioni. Nel mercato della gestione dei rifiuti speciali operano imprese pubbliche e private le quali, di norma, si occupano dell'intero ciclo della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti. Dal punto di vista della dimensione geografica, il mercato della gestione dei rifiuti speciali è caratterizzato dalla presenza di operatori che agiscono in concorrenza tra loro, non essendo stato oggetto di alcun intervento normativo volto a limitare l'accesso al mercato o alla regolamentazione delle fasi di raccolta, trattamento e smaltimento. I servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali sono svolti in aree geografiche corrispondenti ai bacini serviti dall'impianto di smaltimento. A seconda della tipologia e della pericolosità dei rifiuti, tale area può estendersi anche all'intero territorio nazionale, in ragione della tipologia degli impianti. Nel caso di specie non risulta necessario stabilire con precisione la dimensione del mercato di riferimento in quanto la valutazione degli effetti della concentrazione in esame non cambia anche adottando una definizione geografica del mercato più limitata di quella nazionale.

##### ***Il mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia***

L'operazione in esame riguarda l'attività di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare da biomasse. Conformemente agli orientamenti di questa Autorità, tale attività deve essere considerata parte della più ampia attività di generazione di energia elettrica (da fonti tradizionali e rinnovabili)<sup>4</sup>. Energia elettrica generata in Italia ed energia importata definiscono, dal lato merceologico, l'offerta all'ingrosso di energia destinata alla copertura del fabbisogno nazionale. L'operazione comunicata riguarda, pertanto, il mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica.

Al fine di incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 79/99 ha introdotto l'obbligo per gli importatori o i produttori di energia elettrica da fonti non rinnovabili di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota di energia prodotta da impianti utilizzando fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati (limitatamente alla producibilità aggiuntiva) in data successiva all'entrata in vigore

---

<sup>2</sup> [Si veda al riguardo la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C-56/03), pubblicata in G.U.C.E. del 5 marzo 2005.]

<sup>3</sup> [Per una più approfondita definizione dei mercati, cfr. i provvedimenti n. 13524 del 26 agosto 2004, C6631 - HERA/AMBIENTE, in Boll. n. 33-34-35/04, n. 15605 del 14 giugno 2006, C7741 - ACEA/TAD ENERGIA E AMBIENTE, in Boll. n. 24/06 e n. 15363 dell'11 aprile 2006, C7620 - ACEGAS-APS/ RAMO DI AZIENDA DI S.N.U.A., in Boll. n. 15/06.]

<sup>4</sup> [Per una esaustiva descrizione di tale mercato, si veda l'indagine conoscitiva IC22, nonché i citati provvedimenti ACEA/TAD ENERGIA E AMBIENTE e ACEGAS-APS/ RAMO DI AZIENDA DI S.N.U.A..]

dello stesso decreto<sup>5</sup>. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili che ottemperano all'obbligo imposto dal decreto n. 79/99 sono caratterizzati dall'emissione di particolari attestazioni, i c.d. "certificati verdi". Il comma 3 dell'articolo 11 del citato decreto dispone che si possa adempiere all'obbligo ivi previsto anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, nell'ambito di un apposito mercato dei certificati verdi. La specifica disciplina relativa all'attività di produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili è stata integrata dalle disposizioni del Decreto Legislativo n. 387/03, in base al quale, a decorrere dall'anno 2004 e fino al 2006, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo n. 79/99, è incrementata annualmente di 0,35 punti percentuali; gli incrementi della quota minima d'obbligo per il triennio 2007–2009 e per il triennio 2010–2012 saranno stabiliti con decreti emanati dal Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico).

Non appare determinante definire con precisione la dimensione geografica del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica – nazionale o di dimensione zonale – dal momento che, qualsiasi definizione si assuma, l'operazione in esame non appare rivestire particolare rilievo concorrenziale.

### **Effetti dell'operazione**

Relativamente al mercato della gestione dei rifiuti speciali, si osserva che il gruppo Veolia è in grado di gestire il trattamento di tutti i tipi di rifiuti e in tutte le fasi del ciclo di trattamento degli stessi. Tuttavia, la quota di mercato che il gruppo deterrà a seguito dell'operazione resterà inferiore allo 0,2%<sup>6</sup>.

Pertanto, l'operazione di acquisizione non sarà in grado di modificare l'assetto della concorrenza nel mercato rilevante, anche in considerazione dell'assenza di barriere regolamentari all'ingresso in tale mercato.

Quanto al mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia, nel 2005 il fabbisogno nazionale di energia (al netto delle perdite e dell'autoconsumo) è stato di 287 TWh.

Il gruppo Veolia, e precisamente Veolia Environnement, è attivo in Italia nella cogenerazione tramite la società Siram S.p.A., la cui energia elettrica è destinata unicamente a soddisfare la clientela, per lo più enti ospedalieri<sup>7</sup>.

Le quote di mercato rispettivamente detenute nel 2005 dal gruppo Veolia, considerando anche la quota di Tecnoborgo S.p.A., e da Energonut sono state marginali e complessivamente inferiori all'1% del fabbisogno nazionale.

La produzione totale dell'impianto di Pozzilli avrà una potenza elettrica installata di 11,4 MW e inizierà a produrre, a partire dal 2008, 85,000 MWh/anno, utilizzando al massimo 85,000 tonnellate di Combustibile Derivato da Rifiuti (CDR) o equivalenti di rifiuti vegetali.

Tenuto conto che nel mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica sono presenti numerosi e qualificati operatori, tra cui ENEL S.p.A. che costituisce l'impresa *leader*, l'operazione non appare idonea a produrre effetti significativi sull'assetto concorrenziale del mercato interessato.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che il patto intercorso tra le parti è accessorio alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre il tempo e l'oggetto ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

---

<sup>5</sup> [Tale obbligo si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni eccedenti i 100 GWh, nonché al netto dell'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale.]

<sup>6</sup> [Infatti, il gruppo Veolia, e in particolare Veolia Environnement, è presente nel distinto mercato dei rifiuti solidi urbani tramite la società SIGEA S.r.l., che gestisce la discarica di San Donà di Piave (VE) e nel mercato dei rifiuti speciali attraverso la società Siram S.p.A. (di seguito Siram), controllata da Dalkia International, a sua volta controllata congiuntamente da Veolia Environment e da Electricité de France S.A.. L'attività di Siram è concentrata prevalentemente nel Lazio e nei confronti di clienti pubblici (ospedali, ASL etc.), ai quali fornisce i contenitori per rifiuti speciali, i servizi di raccolta interna e trasporto dei rifiuti stessi - destinati al trattamento da parte di società non appartenenti al medesimo gruppo. Pertanto, l'attività svolta tramite Siram non può definirsi come trattamento dei rifiuti attraverso impianti di termodistruzione e, in ogni caso, essa rappresenta meno del 3% del totale dei rifiuti speciali trasportati nel 2005.]

<sup>7</sup> [Inoltre, tramite la società SIGEA S.r.l., Veolia Environnement ricava biogas dal trattamento di rifiuti solidi urbani, che producono, tuttavia, quantitativi limitati di energia.]

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
*Alberto Nahmjas*

IL PRESIDENTE  
*Antonio Catricalà*